



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

3 Aprile 2020

PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

Si segnala che, con circolare del 23 marzo 2020 (“Circolare MIT”), resa disponibile qualche giorno più tardi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato l’applicabilità alle procedure di affidamento, disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016), dell’art. 103, D.L. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), in punto di sospensione dei termini procedurali nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile.

Tale sospensione opererebbe, dunque, con riferimento a tutti i termini previsti nella documentazione di gara (*«termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”»*), nonché eventualmente stabiliti dalle commissioni, relativamente agli adempimenti loro spettanti.

Tuttavia, nulla vieta che l’attività prevista dal bando o dal capitolato possa essere compiuta entro il termine originario o entro un termine inferiore a quello risultante per effetto della sospensione (e ciò a valere tanto per la stazione appaltante quanto per gli operatori economici). Inoltre, va detto che il MIT invita espressamente le amministrazioni a rispettare, per quanto possibile, i termini di propria competenza.

Pertanto, una valutazione in ordine all’effettiva sospensione dei termini e progressione della procedura andrà comunque svolta caso per caso, auspicando che le singole stazioni appaltanti indirizzino adeguatamente gli operatori.

Inoltre, alla luce dei contenuti della Circolare MIT, si sottolinea che:

(i) alle commissioni di gara è consentito svolgere l’esame delle offerte tecniche, e in generale tutte le sedute riservate, in videoconferenza e previa verbalizzazione delle operazioni concretamente svolte. Del resto, l’art. 77, comma 2, Codice dei Contratti Pubblici permette espressamente alle commissioni giudicatrici di «lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni». Difficilmente, invece, potrà essere assicurato lo svolgimento regolare delle sedute pubbliche (a meno di utilizzare efficacemente sistemi di videoconferenza e/o collegamento da remoto per tutti gli operatori);

(ii) sono, evidentemente, prorogati i termini di ricezione delle offerte che, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, “*possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati*”;

(iii) il Ministero non fornisce alcuna indicazione in ordine alla sospensione del termine dilatorio di 35 giorni, decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, previsto per la sottoscrizione del contratto (“Standstill period”, ex art. 32,

comma 9, Codice dei Contratti Pubblici). Conseguentemente, l'applicabilità della sospensione a tale termine continua ad apparire dubbia.

Va detto, tuttavia, che la mancata sospensione dello Standstill period mal si coordinerebbe con la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 84, comma 1, Decreto Cura Italia, poiché – così ragionando – si permetterebbe alla stazione appaltante di stipulare il contratto prima dello spirare del termine processuale previsto per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione (termine, invece, pacificamente sospeso). Sul punto, si attendono ulteriori chiarimenti, al fine di tutelare i diritti di difesa e i legittimi interessi degli operatori non risultati aggiudicatari della procedura.

Un ulteriore chiarimento rilevante, in tema di procedure di gara e adempimenti connessi, giunge dall'INPS, che, con comunicazione n. 1374 del 25 marzo 2020, ha chiarito come i Documenti attestanti la regolarità contributiva (“DURC”) rientrino nel novero dei "certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati", di cui al secondo comma dell'art. 103, Decreto Cura Italia. Pertanto, i DURC con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

TEAM



Senior Associate

Maria Pia Larné

Mariapia.larne@gpblex.it



Senior Associate

Elisabetta Patelli

Elisabetta.patelli@gpblex.it

Assistiamo i nostri clienti in tutte le questioni, giudiziali e stragiudiziali, attinenti al diritto amministrativo, legate, in particolare, a contratti e concessioni pubbliche, edilizia ed urbanistica, commercio ed attività produttive, diritto dell'ambiente, applicazione della legislazione antitrust e altri settori regolamentati.

Disclaimer This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 8597 51
Fax +39 02 8094 47
studio@gblex.it

Roma

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 6813 4961
Fax +39 06 6813 4701
studioroma@gblex.it

gblex.it